



L'obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all'art. 14 cdf - che costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'art. 15 cdf- ha la finalità di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

L'obbligo di formazione continua non è assolto mediante l'autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita

Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato, tantomeno d'ufficio o sulla scorta di un'autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l'acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l'aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omezzo di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell'incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l'obbligo deontologico

L'obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l'autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188.

Formazione continua: censura per l'avvocato c.d. "zerista"

La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)

Procedimento disciplinare: la mancata sottoscrizione dell'atto di citazione a giudizio da parte del Presidente e del Segretario

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l'eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell'interessato (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva eccepito l'asserita nullità dell'atto di citazione a giudizio per mancanza della sottoscrizione del Presidente e del Segretario CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione, peraltro rilevando che la predetta carenza della sottoscrizione non aveva impedito all'incolpato di depositare una memoria difensiva nel procedimento, rendendo, così, certa la riconducibilità dell'atto asseritamente viziato al procedimento e sanandone, quindi, eventuali vizi*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Cosimato, rel. Caia\), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021](#)